

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore IANNELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1970

Proroga dei termini relativi alle nomine ed ai trasferimenti dei professori universitari di ruolo

ONOREVOLI SENATORI. — La disciplina dei provvedimenti di nomina e di trasferimento dei professori universitari di ruolo è prevista dall'articolo 4 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, che, a modifica di quanto disposto con la precedente legge del 29 gennaio 1951, n. 22, fissa al 1° novembre di ogni anno il termine di decorrenza dei relativi atti.

Tale normativa trova la sua *ratio* nella necessità di assicurare che, con l'inizio dell'anno accademico, trovino compimento le complesse operazioni di copertura delle cattedre e di rendere così possibile l'ordinato inizio delle lezioni.

Il sistema citato ha ben risposto finora alle esigenze per le quali era stato preordinato e non esiste ragione per modificarlo.

Nel corrente anno accademico tuttavia, in conseguenza delle note vicende connesse alla discussione in sede parlamentare della legge di riforma universitaria, non sono stati resi interamente e tempestivamente disponibili i posti previsti dal vigente piano della scuola (contingente di numero 290 posti).

Solo con decreto del Capo dello Stato del 23 settembre del corrente anno sono stati

assegnati, su tale contingente, n. 101 posti per raddoppiamento.

Tale intervento mirava e mira ad utilizzare parzialmente la disponibilità esistente dei posti per i casi più gravi ed insostenibili, quelli cioè in cui il numero degli studenti sia tale da richiedere il raddoppiamento della cattedra.

Senonchè tale disponibilità si è rivelata, in concreto, formale, configurando il relativo provvedimento quasi come un atto impossibile, poichè a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238, per poter utilizzare i posti stessi occorre procedere alla dichiarazione di vacanza da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di tale pubblicazione decorrono per gli interessati trenta giorni per presentare le relative domande.

A questo punto, come è evidente, anche ammessa la maggiore sollecitudine da parte delle Facoltà nel deliberare le vacanze e da parte del Ministero nel pubblicarle sulla *Gazzetta Ufficiale*, il termine del 1° novembre, sarebbe sempre completamente superato.

Appare quindi indispensabile provvedere, limitatamente al corrente anno accademico,

alla necessità di spostare il termine del 1° novembre ed opportuno fissarlo al 31 dicembre.

Norme eccezionali di questo tipo non sono infrequenti in materia perchè rispondono a situazioni eccezionali: la stessa legge 24

febbraio 1967, n. 62, per esempio, contiene al suo articolo 3 una norma del genere.

Il provvedimento invocato, rendendo possibile l'utilizzazione dei cento posti assegnati, contribuirebbe ad un inizio meno travagliato del prossimo anno accademico.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Limitatamente all'anno accademico 1970-1971 il termine di cui all'articolo 4 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, relativo alla decorrenza delle nomine e dei trasferimenti dei professori universitari di ruolo, è prorogato al 31 dicembre 1970.

Gli effetti giuridici, economici e di carriera dei provvedimenti stessi decorrono dal 1° novembre 1970.